

Determinazione 1 agosto 2014 n. 16/14

**Definizione del cruscotto informativo sull'iter procedurale relativo agli adempimenti di cui all'articolo 9, comma 2, del Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale**

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE INFRASTRUTTURE, *UNBUNDLING* E CERTIFICAZIONE DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS ED IL SISTEMA IDRICO**

Il giorno 1 agosto 2014

**Visti:**

- il decreto dei Ministri dello Sviluppo Economico e dei Rapporti con le Regioni, 12 novembre 2011, n. 226, recante “Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale in attuazione dell'articolo 46-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222” (di seguito: Regolamento);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico (di seguito: Autorità) 21 marzo 2013, 113/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 113/2013/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 3 aprile 2014, 155/2014/R/gas (di seguito: deliberazione 155/2014/R/gas);
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture, *Unbundling* e Certificazione dell'Autorità 7 giugno 2013, n. 2 (di seguito: determinazione 2/13).

**Considerato che:**

- l'articolo 9, comma 2, del Regolamento stabilisce che la Stazione Appaltante invii il bando di gara e il disciplinare di gara, insieme alla nota giustificativa sopra richiamata, all'Autorità, che entro 30 giorni può inviare proprie osservazioni alla Stazione Appaltante.
- con la deliberazione 113/2013/R/gas l'Autorità ha approvato lo schema di nota giustificativa che dovrà essere utilizzato dalle Stazioni Appaltanti e ha individuato l'ambito delle verifiche che l'Autorità intende effettuare al fine della formulazione delle eventuali osservazioni da trasmettere alle Stazioni Appaltanti;
- la predetta deliberazione ha previsto, tra l'altro, che i termini per la formulazione da parte dell'Autorità delle eventuali osservazioni alle Stazioni Appaltanti decorrano

dalla data di ricevimento della documentazione da parte della medesima Autorità, come riscontrabile dal proprio protocollo;

- con la determinazione 2/13 il Direttore della Direzione Infrastrutture, *Unbundling* e Certificazione dell'Autorità ha approvato, in relazione a quanto stabilito al punto 4 della deliberazione 113/2013/R/gas, lo "Schema di nota giustificativa" e "l'Elenco dei documenti da trasmettere all'Autorità", di cui, rispettivamente, agli Allegati A e B alla medesima determinazione (di seguito: documentazione di gara).

#### **Considerato che:**

- con la deliberazione 155/2014/R/gas l'Autorità, al punto 2, ha previsto la predisposizione di un apposito cruscotto, nel quale riportare, in forma sintetica, informazioni sullo stato dell'*iter* procedurale relativo agli adempimenti di cui all'articolo 9, comma 2, del Regolamento;
- la medesima deliberazione, al punto 3, ha altresì previsto che nel cruscotto siano resi pubblici, in particolare:
  - a) la data di ricevimento da parte dell'Autorità della documentazione di gara trasmessa dalle Stazioni Appaltanti;
  - b) la data presunta per il completamento dell'*iter* di analisi della documentazione di gara, eventualmente aggiornata in base a quanto indicato al successivo punto c);
  - c) eventuali richieste di integrazione rispetto alla documentazione di gara ricevuta dall'Autorità che comportino sospensione dei tempi di analisi e di conseguenza slittamenti delle date di cui al precedente punto b);
- la medesima deliberazione 155/2014/R/gas, al punto 4, ha dato mandato al Direttore della Direzione Infrastrutture, *Unbundling* e Certificazione dell'Autorità di definire, con propria determinazione, struttura, contenuto, modalità e tempi di pubblicazione e successivo aggiornamento del cruscotto.

#### **Considerato inoltre che:**

- costituisce interesse delle Stazioni Appaltanti e degli operatori che l'Autorità renda pubbliche, anche in relazione alle esigenze di trasparenza dell'azione amministrativa, le informazioni inerenti gli esiti dell'analisi della documentazione di gara inviata all'Autorità dalle Stazioni Appaltanti ai sensi delle disposizioni dell'articolo 9, comma 2, del Regolamento.

#### **Ritenuto opportuno che:**

- il cruscotto assuma forma tabellare;
- il cruscotto contenga le seguenti informazioni:
  - dati identificativi della Stazione Appaltante che ha trasmesso la documentazione di gara;

- data di ricevimento della documentazione di gara e relativo numero di protocollo Autorità;
- data di invio e relativo numero di protocollo di richieste alla Stazione Appaltante, da parte dell'Autorità, di eventuali integrazioni della documentazione o di informazioni sulla documentazione di gara;
- data di ricevimento delle risposte alle richieste di cui al punto precedente e relativo numero di protocollo Autorità;
- data presunta per il completamento dell'iter di analisi della documentazione di gara da parte dell'Autorità;
- il medesimo cruscotto riporti le informazioni inerenti gli esiti dell'analisi della documentazione di gara inviata all'Autorità dalle Stazioni Appaltanti ai sensi delle disposizioni dell'articolo 9, comma 2, del Regolamento;
- si proceda alla pubblicazione del cruscotto nella sezione "Gare distribuzione gas" del sito internet dell'Autorità;
- successivamente alla pubblicazione, il medesimo cruscotto sia aggiornato con cadenza, di norma settimanale, adeguata rispetto alle esigenze informative dei soggetti interessati e compatibile con le esigenze di efficienza nello svolgimento dell'attività amministrativa

### **DETERMINA**

1. di approvare l'Allegato A alla presente determinazione, contenente il cruscotto previsto dal punto 2 della deliberazione 155/2014/R/gas, recante informazioni sullo stato dell'*iter* procedurale relativo all'analisi della documentazione di gara di cui all'articolo 9, comma 2, del Regolamento;
2. di prevedere che il cruscotto sia pubblicato nella sezione "Gare distribuzione gas" del sito internet dell'Autorità;
3. di prevedere che, successivamente alla prima pubblicazione, le informazioni riportate nel cruscotto vengano aggiornate con cadenza, di norma, settimanale;
4. di pubblicare la presente determinazione sul sito internet dell'Autorità ([www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it)).

Milano, 1 agosto 2014

*Il Direttore*  
Andrea Oglietti